



LUCI A LED – LUCI XENON – PELLICOLE OSCURANTI

Sta accadendo, con sempre maggiore frequenza, che molti utenti si rivolgano al nostro Centro di Revisioni in quanto sanzionati, dalle forze dell'ordine preposte ai controlli su strada, per aver modificato i dispositivi di segnalazione e illuminazione sostituendoli con dispositivi "after-market" o, in altri casi, per aver applicato delle pellicole oscuranti nei vetri laterali del conducente e del passeggero. Tutto ciò nonostante, recatisi in altri centri di revisione del comprensorio, sia stato rilasciato un esito regolare per la revisione.

In proposito occorre chiarire come i controlli previsti per la Revisione Periodica comprendano anche tali controlli e che le sostituzioni di cui sopra, per le quali sono state elevate contravvenzioni, avrebbero precluso l'esito regolare della Revisione Periodica. Riteniamo pertanto che se si dimostra che tali dispositivi (per cui è stata elevata la sanzione) erano già presenti al momento della Revisione ci si possa rivalere sul centro di revisione che ha effettuato la Revisione Regolare (nonostante la presenza di tali dispositivi se vietati).

FACCIAMO CHIAREZZA

In linea generale, le lampade:

- per proiettori anabbaglianti/abbaglianti devono essere di tipo omologato (riportano impresso il tipo e il numero di omologazione);
- installate devono essere di tipo previsto per il proiettore di cui è munito il veicolo; specifiche informazioni in merito possono essere reperite consultando il libretto di uso e manutenzione del veicolo.

Per quanto riguarda l'omologazione delle lampade per proiettori abbaglianti e anabbaglianti si rileva che sono commercializzate lampade del tipo a LED o allo Xenon di tipo "non omologato per uso stradale" (di norma, compare apposita dicitura sulla confezione) che, pertanto, non possono essere utilizzate sui veicoli in circolazione.

LAMPADE A LED

Le lampade riportano impresso il tipo e il numero di approvazione (ad es.: "H4 - E1 123 - DITTA - Italy") e la sostituzione del tipo di lampada con altro



non previsto ed approvato per il tipo di dispositivo installato (ed omologato) fin dall'origine dal costruttore del veicolo deve ritenersi non ammessa.

Informazioni in merito possono essere agevolmente dedotte consultando il libretto di uso e manutenzione del veicolo che riporta la tipologia di lampada ammessa per i singoli dispositivi di segnalazione visiva e illuminazione di cui è munito il veicolo.

L'installazione di lampade a led non omologate non è ammessa e riteniamo che possa essere sanzionata ai sensi dell'art. 72 CDS e non ai sensi dell'art. 153 che si applica, a ns. avviso, all'ipotesi in cui siano utilizzati dispositivi diversi da quelli prescritti.

LAMPADE ALLO XENON

Il veicolo dotato sin dall'origine con lampade allo Xenon non presenta particolari problemi. La presenza di tali lampade, non è tuttavia indicata nella carta di circolazione ma solo nel certificato di omologazione reperibile presso la casa costruttrice (e il cui numero è spesso indicato al codice "(K)" della carta di circolazione).

L'installazione successiva, invece, prevede generalmente, oltre all'impiego di dispositivo omologato, anche il montaggio di un apposito kit (spazzole lava vetro, centralina elettronica per il livellamento automatico). Questa installazione, configurando una modifica costruttiva e funzionale dei dispositivi di illuminazione, richiede visita e prova ai sensi dell'art. 78 CDS presso l'UMC che l'annota sulla carta di circolazione. La modifica abusiva è sanzionata dall'art. 78 cc. 3, 4 (€ 422 oltre al ritiro della Carta di circolazione con obbligo di presentazione a Revisione Straordinaria presso un Ufficio Motorizzazione Civile).

Ma, **ATTENZIONE**, deve trattarsi di sostituzione dei preesistenti regolari dispositivi, perché quando trattasi di una semplice aggiunta ai dispositivi preesistenti, che rimangono pienamente efficienti, la prassi considera l'evento come violazione dell'art. 72.

E quindi, in sintesi, per l'accertamento della violazione relativa alle lampade allo Xenon, occorre preliminarmente verificare se tali lampade si sostituiscono o si aggiungono al precedente impianto:

- se si aggiungono: violazione art. 72 CDS;
- se si sostituiscono occorre controllare se la sostituzione è già contemplata nei documenti di approvazione del veicolo oppure no;



- se già contemplata: tutto OK
- se non è contemplata: la modifica abusiva è sanzionata dall'art. 78 cc. 3, 4;

PELLICOLE OSCURANTI

In sede di revisione periodica, ove venisse riscontrata l'applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato:

1. che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime
2. che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate.

A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all'estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate. L'installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole

Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) non è consentita l'applicazione delle pellicole in argomento né sul parabrezza né sui vetri laterali anteriori; inoltre, l'applicazione sul lunotto posteriore, è ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i lati.

E' appena il caso di precisare che l'applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 del Codice della strada.

La modifica abusiva è sanzionata dall'art. 78 (€ 422 oltre al ritiro della Carta di circolazione con obbligo di presentazione a Revisione Straordinaria presso un Ufficio Motorizzazione Civile).



FAENZA SERVICE

ITALIANA CENTRO REVISIONI

via Malpighi, 142 - Faenza (Ra) - tel. 0546 623099

MOTORIZZAZIONE CIVILE

MCTC

REVISIONE VEICOLI

officina autorizzata

Sede legale e operativa: via Malpighi, 142 - 48018 Faenza (Ra)

tel. 0546 623099 - fax.0546 623093 – mail: faenzaservice@revisionionline.com

Sito Internet e Prenotazioni OnLine: www.revisionionline.com/faenzaservice

Partita IVA e Cod. Fisc.: 01252580392 - Codice impresa: RA/AB2 - Conc.n.002/1997 del 28/04/1997

Registro Imprese: 01252580392 - R.E.A. RA n.131197 – Cap.Soc.: € 102960 interamente versato